

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1194

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLETTI, AGOSTINELLI, BALDASSARRE, BECHIS, BONAFEDE, BRESCIA, BUSINAROLO, CANCELLERI, CECCONI, COZZOLINO, DAGA, D'AMBROSIO, DE ROSA, D'INCÀ, FERRARESI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRILLO, LOMBARDI, LOREFICE, MICILLO, PISANO, SIBILIA, TERZONI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione

Presentata il 12 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lotta alla corruzione è da tempo diventata, anche per effetto della profonda crisi che coinvolge le più avanzate economie mondiali, una priorità nelle agende politiche internazionali: minando la fiducia dei mercati e delle imprese, il diffondersi delle prassi corruttive determina, infatti, tra i suoi molteplici effetti, una grave perdita di competitività.

In Italia, i costi del fenomeno corruttivo, ma anche della sua sola percezione, sono molto rilevanti: la Corte dei conti ha stimato quelli « economici » in diversi miliardi di euro. L'impatto sulla crescita è

infatti particolarmente gravoso dal momento che viene alterata la libera concorrenza e che viene favorita la concentrazione della ricchezza in capo a coloro che accettano e beneficiano delle pratiche illecite a scapito di quanti, invece, le rifiutano.

Secondo recenti studi della Banca mondiale, ogni punto di discesa di uno Stato nella speciale classifica di percezione della corruzione redatta dall'associazione « *Transparency International* » provoca la perdita del 16 per cento degli investimenti dall'estero. Le imprese costrette a fronteggiare una pubblica amministrazione cor-

rotta e a pagare tangenti crescono in media circa il 25 per cento in meno rispetto a quelle che non devono misurarsi con questo problema.

Vi sono poi i costi indiretti, di ancor meno agevole quantificazione, quali quelli connessi ai ritardi nella definizione delle pratiche amministrative e al cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli interessi collettivi.

A queste criticità si aggiungono quelle di tipo sistemico, non misurabili in termini economici, che finiscono per intaccare i valori fondamentali della nostra democrazia quali, tra gli altri, l'eguaglianza e la fiducia nelle istituzioni.

Le dimensioni assunte dal fenomeno corruttivo in Italia negli ultimi anni impongono l'urgente rafforzamento di strumenti di repressione e di prevenzione che incidano in modo organico e determinato sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione. Queste tipologie di interventi non possono prescindere dalla promozione costante della cultura, della legalità e del rispetto delle regole, tassello fondamentale per la riconquista dell'integrità e della credibilità perdute.

Nella direzione indicata ha recentemente puntato la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione », che, pur rappresentando un passo in avanti rispetto alle inerzie e ai gravi ritardi del passato, necessita a nostro avviso di essere completata da ulteriori e organici interventi di riforma.

La presente proposta di legge si propone pertanto di: 1) aumentare in modo generalizzato la severità dell'impianto sanzionatorio del codice penale riguardante le fattispecie corruttive, nonché quelle affini e ad esse collegate; 2) rafforzare gli strumenti repressivi in materia di responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 3) potenziare il vigente sistema di prevenzione delle condotte corruttive attraverso modifiche mirate al codice di cui al decreto legisla-

tivo 12 aprile 2006, n. 163, e alla citata legge n. 190 del 2012.

Articolo 1.

L'intervento riguarda preliminarmente le norme codicistiche dedicate alle pene in generale. L'importo minimo della multa di cui all'articolo 24 del codice penale è aumentato da euro 50 a euro 500 ed è fissata da euro 500 a euro 250.000 la multa che è possibile aggiungere in caso di delitti determinati da motivi di lucro per cui la legge prevede la sola pena detentiva.

Articolo 2.

Aumenta a tre mesi la durata minima dell'interdizione da una professione o da un'arte prevista dall'articolo 30 del codice penale.

Articolo 3.

I limiti di durata del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'articolo 32-ter del codice penale sono aumentati nel minimo (tre mesi) e nel massimo (cinque anni), salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.

Articolo 4.

Diviene poi sufficiente la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322 del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione: peculato, concussione e corruzione) ai fini della determinazione dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti dei dipendenti di enti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica prevista dall'articolo 32-quinquies dello stesso codice.

Articolo 5.

Si aggiunge il numero *7-ter* della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale riguardante la durata delle indagini preliminari, affinché il previsto termine maggiorato biennale sia applicato anche ai delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322 del codice penale (fattispecie di peculato, concussione e corruzione).

Articoli 6, 7 e 8.

Sono rese più severe le pene previste dagli articoli 316, 316-*bis* e 316-*ter* del codice penale riguardanti il peculato, la malversazione a danno dello Stato e l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Per queste due ultime fattispecie è stabilita una pena pecuniaria aggiuntiva collegata al valore delle erogazioni ricevute.

Articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Sono aumentate le pene detentive previste per i reati di concussione e di corruzione di cui agli articoli 317, 318 e 319 del codice penale per i quali è anche introdotta una pena pecuniaria aggiuntiva pari al doppio dell'importo di denaro o del valore dell'utilità ricevuta. Una pena detentiva più lunga è stabilita per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale, mentre si introduce un meccanismo premiale nell'articolo 319-*quater* consistente nell'esenzione dalla punibilità per colui che, indotto indebitamente a dare o a promettere utilità, receda autonomamente dalla condotta prima di conoscere l'apertura delle indagini e collabori con l'autorità giudiziaria. Di una diminuzione della metà della pena può invece beneficiare chi collabori con l'autorità giudiziaria pur non avendo desistito autonomamente dal reato.

Articolo 14.

La nuova formulazione degli articoli 318 e 319 del codice penale, che ricomprende l'incaricato di pubblico servizio tra i possibili autori dei reati di corruzione per l'esercizio delle proprie funzioni e per gli atti contrari ai doveri d'ufficio, rende superfluo il contenuto dell'articolo 320, che è conseguentemente abrogato.

Articoli 15 e 16.

La pena massima stabilita dal primo comma dell'articolo 323 del codice penale per il reato di abuso d'ufficio è aumentata da quattro a cinque anni mentre è nuovamente introdotto, con una pena pecuniaria più severa oltre alla reclusione da sei mesi a cinque anni, il reato di interesse privato in atti d'ufficio di cui all'articolo 324, precedentemente abrogato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.

Articolo 17.

Sono aumentate le pene previste per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio di cui all'articolo 326 del codice penale, per il quale è anche introdotta la multa pari al doppio dell'indebito profitto realizzato o equivalente al danno ingiusto cagionato.

Articolo 18.

È aumentata anche la pena detentiva di cui al primo comma dell'articolo 328 del codice penale riguardante il reato di rifiuto di atti d'ufficio.

Articolo 19.

Le sanzioni pecuniarie previste per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa di cui all'articolo

334 del codice penale sono aumentate nel loro importo minimo e massimo, arrivando a euro 5.000 e a euro 10.000 per le fattispecie descritte, rispettivamente, dal primo comma e dal secondo e terzo comma.

Articolo 20.

Per il reato di traffico di influenze illecite si propone di introdurre pene detentive più severe, da un anno e sei mesi a cinque anni, e una multa aggiuntiva pari al doppio del prezzo della mediazione o della remunerazione ottenuta illecitamente. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita fino alla metà.

Articolo 21.

La presente proposta di legge interviene poi sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In particolare si propone l'aumento, da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 3.000, del valore della quota mediante cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, secondo quanto previsto dall'articolo 10 dello stesso decreto legislativo.

Articoli 22, 23, 24 e 25.

È aumentato il limite massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12 (rubricato «Casi di riduzione della sanzione pecuniaria») del decreto legislativo n. 231 del 2001, con la conseguente abrogazione del comma 3 dell'articolo 11. È reso più severo anche l'impianto sanzionatorio dell'articolo 24 (rubricato «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica

in danno dello Stato o di un ente pubblico»), mentre passa da cinque a dieci anni la prescrizione stabilita per le sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 22.

Articoli 26 e 27.

Sempre ispirate a una più dura repressione dei reati sono poi le modifiche dell'articolo 24-ter (rubricato «Delitti di criminalità organizzata»), comma 1, e all'articolo 25 (rubricato «Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione»), commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Articolo 28.

Le sanzioni previste all'articolo 25-ter, comma 1, lettere da a) a s-bis), per i reati societari sono sostituite da un'unica sanzione da duecento a ottocento quote a carico dell'ente che ha conseguito illecitamente il profitto.

Articolo 29.

Diviene più lunga (passando da due a tre anni) la durata massima delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001, riguardanti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Tali sanzioni interdittive, previste dall'articolo 9 dello stesso decreto legislativo, sono: 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 30.

La presente proposta di legge introduce poi il divieto di deferimento ad arbitri delle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture e da concorsi di progettazione e di idee. La modifica in questo senso al comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'abrogazione dei commi da 2 a 10 hanno lo scopo di evitare il ricorso alle procedure arbitrali in materia di appalti pubblici, spesso eccessivamente costose e ad elevato rischio di pratiche corruttive.

Articolo 31.

L'intervento normativo descritto si completa con l'abrogazione dei commi 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, riguardanti la nomina degli arbitri nei contenziosi in cui sia parte la pubblica amministrazione.

Articolo 32.

Sempre al fine di prevenire e di reprimere i fenomeni di corruzione e di traffico di influenze illecite, si prevedono modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per aumentare da due a tre anni il periodo di tempo precedente al conferimento di un incarico da parte della pubblica amministrazione durante il quale il soggetto incaricato non deve aver svolto

mansioni o ricoperto cariche in altri enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte della stessa amministrazione che conferisce l'incarico. Allo stesso periodo di astensione triennale deve essere condizionata la conferibilità dell'incarico da parte della pubblica amministrazione ai soggetti estranei alle amministrazioni che, prima del conferimento, hanno fatto parte di organi di indirizzo politico o hanno ricoperto cariche pubbliche elettive.

Articolo 33.

Al fine di limitare la diffusione di incarichi che esulino dalle loro funzioni giurisdizionali a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo, si ritiene opportuno modificare il comma 68 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 per stabilire in cinque anni la durata massima di tale collocamento, senza possibilità di proroga né di deroga.

Articolo 34.

Per le stesse ragioni si propone la modifica del comma 72 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 in modo che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della disposizione, abbiano già maturato o, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo quinquennale di collocamento fuori ruolo, si intendano confermati per i soli sei mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore, senza alcuna possibilità di proroga.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Multa).

1. L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *(Multa)*. — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 500, né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 500 a euro 250.000 ».

ART. 2.

(Interdizione da una professione o da un'arte).

1. L'articolo 30, secondo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

« L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge ».

ART. 3.

(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione).

1. L'articolo 32-ter, secondo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

« Essa non può avere durata inferiore ad un anno e sei mesi né superiore a cinque anni ».

ART. 4.

(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego).

1. L'articolo 32-*quinquies* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*quinquies*. — *(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)*. — Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320 e 322 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica ».

ART. 5.

(Termini di durata massima delle indagini preliminari).

1. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 7-*ter*) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322 del codice penale ».

ART. 6.

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui).

1. L'articolo 316 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316. — *(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*. — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità,

è punito con la reclusione da un anno a quattro anni ».

ART. 7.

(Malversazione a danno dello Stato).

1. L'articolo 316-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 316-*bis*. — *(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)*. — Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti.

La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità ».

ART. 8.

(Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

1. L'articolo 316-*ter*, primo comma, del codice penale è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti ».

ART. 9.

(*Concussione*).

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 317. — (*Concussione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti ».

ART. 10.

(*Corruzione per l'esercizio della funzione*).

1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 318. — (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti ».

ART. 11.

(*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*).

1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319. — (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*). — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito

con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti ».

ART. 12.

(Corruzione in atti giudiziari).

1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319-ter. — *(Corruzione in atti giudiziari).* — Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni e della multa prevista degli articoli 318 e 319 ».

ART. 13.

(Induzione indebita a dare o promettere utilità).

1. L'articolo 319-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 319-quater. — *(Induzione indebita a dare o promettere utilità).* — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza

dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità.

All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà ».

ART. 14.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

1. L'articolo 320 del codice penale è abrogato.

ART. 15.

(Abuso d'ufficio).

1. L'articolo 323, primo comma, del codice penale è sostituito dal seguente: « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 16.

(Interesse privato in atti di ufficio).

1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 323-ter. — *(Interesse privato in atti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio è punito con la reclusione

da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 ».

ART. 17.

(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

1. L'articolo 326 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 326. — *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da un anno e cinque anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la pena della reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto si applica la pena della reclusione fino a tre anni.

Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo, si applica anche la multa pari al doppio dell'indebito profitto ovvero del danno ingiusto cagionato ».

ART. 18.

(Rifiuto di atti di ufficio. Omissione).

1. L'articolo 328 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 328. — *(Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione).* — Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio

che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. La richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa ».

ART. 19.

(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

1. L'articolo 334 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 334. — *(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).* — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 5.000.

Si applicano la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

ART. 20.

(Traffico di influenze illecite).

1. L'articolo 346-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 346-*bis*. — *(Traffico di influenze illecite)*. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa pari al doppio del prezzo della mediazione o della remunerazione.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita fino alla metà ».

ART. 21.

(Sanzione amministrativa pecuniaria).

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Sanzione amministrativa pecuniaria)*. — 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica

sempre una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 3.000.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ».

ART. 22.

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è abrogato.

ART. 23.

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « euro 103.291 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 200.000 »;

b) al comma 4, le parole: « euro 10.329 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 20.000 ».

ART. 24.

(Prescrizione).

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

« 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data di consumazione del reato ».

ART. 25.

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico).

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino a cinquecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da trecento a seicento quote »;

b) al comma 2, le parole: « da duecento a seicento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da quattrocento a ottocento quote ».

ART. 26.

(Delitti di criminalità organizzata).

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la parola: « quattrocento » è sostituita dalla seguente: « cinquecento ».

ART. 27.

(Concussione e corruzione).

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino a duecento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da trecento a settecento quote »;

b) al comma 2, le parole: « da duecento a seicento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da quattrocento a settecento quote »;

c) al comma 3, le parole: « da trecento a ottocento quote » sono sostituite dalle seguenti: « da cinquecento a ottocento quote ».

ART. 28.

(*Reati societari*).

1. L'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 25-ter. — (*Reati societari*). — 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria ivi prevista è aumentata di un terzo ».

ART. 29.

(*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*).

1. L'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

« ART. 25-octies. — (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). — 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a tre anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'Unità di informazione finanziaria, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 ».

ART. 30.

(Arbitrato).

1. All'articolo 241 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a), al comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « non possono »;

b) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

ART. 31.

(Arbitrato in controversie nelle quali è parte la pubblica amministrazione).

1. I commi 21, 22, 23 e 24 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono abrogati.

ART. 32.

(Conferimento degli incarichi dirigenziali).

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

c) all'articolo 7, comma 1, alinea, e comma 2, alinea:

1) le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

2) le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni precedenti»;

d) all'articolo 8:

1) ai commi 2 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

2) al comma 3, le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni precedenti»;

3) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

ART. 33.

(Collocamento fuori ruolo di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

1. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «dieci anni, anche continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni, non prorogabili né derogabili».

ART. 34.

(Limiti temporali alla conferma dei magistrati, avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo).

1. Il comma 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturano il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati per i sei mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore, senza possibilità di proroga ».

€ 2,00



17PDL0010810